



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro

Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, alla pubblica udienza del 31/01/2018 ha pronunciato, mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia di lavoro iscritta al n. 587/2013 del ruolo generale affari contenziosi;

T R A

[REDACTED], rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [REDACTED] in Reggio Calabria alla via Possidonea n. 46/b;

ricorrente

C O N T R O

[REDACTED] A, in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso la sede della Presidenza del Consiglio Regionale Della Calabria, in Reggio Calabria, alla via Cardinale Portanova, Palazzo Tommaso Campanella;

E

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Domenico Gullo, ed elettivamente domiciliata presso la Sezione decentrata di Reggio Calabria dell'Avvocatura regionale, sita in Reggio Calabria alla via D. Tripepi n. 92;

resistenti

CONCLUSIONI

PER PARTE RICORRENTE: dichiarare illecita e/o illegittima e/o nulla e/o ritorsiva la revoca



dell'incarico di Direttore Responsabile della rivista Calabria e di Condirettore dell'Agenzia Calabria Informa e, conseguentemente, condannare le resistenti a reintegrare il lavoratore nell'incarico di Direttore Responsabile della rivista Calabria on web (già rivista Calabria) e/o in incarichi o funzioni corrispondenti al suo inquadramento dirigenziale o comunque mansioni equivalenti al suo livello di inquadramento;

dichiarare illecita e/o illegittima e/o nulla e/o ritorsiva la revoca dell'incarico di Capo Ufficio Stampa e conseguentemente condannare le resistenti a reintegrare il lavoratore nel predetto ruolo e/o in incarichi o funzioni corrispondenti al suo inquadramento dirigenziale o comunque mansioni equivalenti al suo livello di inquadramento;

dichiarare illecita e/o illegittima e/o nulla e/o ritorsiva la decurtazione dello stipendio subita dal ricorrente per il mancato riconoscimento dell'indennità di cessione ex art. 14 CNLG e dell'indennità di funzione ex art. 11 CNLG e, per effetto, condannare le resistenti al pagamento dell'importo pari, per l'indennità di cessione, ad € 1.688,87 mensili a partire dal settembre del 2012 e, per l'indennità di funzione, ad € 1.281,63 mensili a partire da luglio 2012, oltre al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge;

dichiarare illecita e/o illegittima e/o nulla e/o ritorsiva la decurtazione dello stipendio subita dal ricorrente per il mancato riconoscimento dell'indennità compensativa ex art. 7 CNLG e, per l'effetto, condannare le resistenti al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 1.688,87 mensili dal mese di novembre 2012, oltre contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge;

condannare le resistenti a risarcire al ricorrente il danno alla professionalità determinato prendendo a parametro la retribuzione pari a € 9.462,81 o la diversa somma ritenuta di giustizia per il periodo intercorrente tra l'illegittima revoca degli incarichi (marzo 2012) e la reintegrazione ricorrente in mansioni e funzioni equivalenti a quelli da ultime svolte, oltre al pagamento di € 100.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di danno all'immagine;

condannare le resistenti alla restituzione dell'importo di € 441,77 illegittimamente trattenuto dalla retribuzione del mese di ottobre 2011;

rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dalle resistenti;

in via riconvenzionale, dichiarare che il Consiglio Regionale della Calabria abbia autorizzato - con le note del 9 luglio e del 18 luglio 2013 - il ricorrente ad intrattenere collaborazioni extralavorative con le testate giornalistiche "Il Quotidiano" e "Il Messaggero"; in subordine condannare le convenute ad autorizzare il ricorrente ad intrattenere collaborazioni extralavorative con le testate giornalistiche suddette.

Il tutto con vittoria delle spese di lite.

PER PARTI RESISTENTI: rigettare il ricorso; in via riconvenzionale, condannare il ricorrente alla restituzione dell'importo di € 4.101,20, oltre interessi o alla restituzione di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia. In subordine, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria ridurre l'importo di una percentuale pari ad almeno il 90% stante il concorso del ricorrente nella produzione del danno subito, e che su tale residuo sia operata la compensazione con gli importi in denaro che il ricorrente è tenuto a restituire nei confronti della p.a. resistente a titolo di accoglimento della domanda riconvenzionale;



dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dal ricorrente o comunque rigettarla. Con vittoria delle spese di lite.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 06.02.2013, il dott. [REDACTED] esponeva:
 - di essere giornalista professionista e di aver prestato la propria opera per il Consiglio Regionale dal 1986 con incarico di redattore della rivista “Calabria”;
 - che, con delibera dell'Ufficio di Presidenza (d'ora in poi U.P.) del 1995, era stato inquadrato come caporedattore e gli era stato attribuito l'incarico di Direttore responsabile della medesima rivista;
 - che dal 1994 era stato assegnato con delibera dell'U.P. all'Ufficio Stampa del Consiglio Regionale della Calabria;
 - che nel 2005 con delibera n. 21 dell'U.P. era stato nominato Condirettore dell'Agenzia “Calabria Informa” e Capo dell'Ufficio Stampa oltre che Direttore Responsabile della rivista “Calabria”;
 - che nel gennaio del 2011 il Presidente del Consiglio gli aveva affidato altri tre incarichi: quello di coordinare le attività di informazioni attinenti al c.d. *question time* divulgato tramite la web tv del sito internet istituzionale, quello di coordinare tutte le azioni relative al progetto “Rassegna Video” e di coordinare l'attività strettamente informativa che compone il sito web istituzionale del Consiglio Regionale;
 - che, con accordo del 3 giugno 2010, le parti si erano accordate circa il riconoscimento ed il valore dell'indennità di funzione di cui all'art. 11 CNLG spettante per la direzione della rivista “Calabria” e la condirezione dell'Agenzia “Calabria Informa” per il periodo dal 2002 al 2009;
 - di aver richiesto al Presidente del Consiglio Regionale il riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sugli importi erogati a titolo di indennità di funzione, ma che gli stessi erano stati negati sulla base del valore transattivo della convenzione avente ad oggetto detta indennità;
 - che le resistenti avevano trattenuto sulla sua busta paga di ottobre 2011 l'importo di € 441,77 per un presunto sfornamento del limite massimo di traffico dati associato all'utenza telefonica in suo uso;
 - che, a decorrere dal primo luglio del 2011, gli erano stati revocati gli incarichi conferiti nel gennaio del 2011 per essere affidati al portavoce del Presidente;
 - che, a partire dal dicembre 2011, alcuni compiti che aveva svolto in qualità di Capo Ufficio Stampa erano stati demandati al Segretario Generale del Consiglio Regionale;
 - che a partire dalla primavera del 2012 era stata avviata un'azione di svuotamento del proprio ruolo;
 - che, in particolare, nel giugno del 2011 con delibera n. 42, l'U.P. aveva manifestato l'intenzione di trasformare la rivista “Calabria”, la cui pubblicazione era stata interrotta dal novembre 2006, in una rivista online denominata “Calabria on web” e allo stesso tempo aveva ritenuto di sopprimere l'Agenzia “Calabria Informa”;



- che, con deliberazione n. 24 del 19 marzo 2012, l'U.P. aveva affidato l'incarico di Direttore Responsabile della rivista "Calabria on web" ad altro collega, il dott. Romano Pitaro, e che, con lo stesso atto, erano stati espressamente revocati tutti gli incarichi conferiti all'interno dell'Agenzia "Calabria Informa";

- che era rimasto totalmente estraneo alla successiva riorganizzazione della rivista, nella realizzazione della quale non era stato più coinvolto;

- che aveva impugnato la suddetta delibera innanzi al Tar Calabria, ma il giudizio si era concluso con la declaratoria di difetto di giurisdizione;

- che, con delibera del 7 agosto 2012, l'U.P. aveva revocato al ricorrente anche l'incarico di Capo Ufficio Stampa conferendolo al dott. Romano Pitaro.

Lamentava:

- che a partire dal 2012 gli erano stati revocati tutti gli incarichi dirigenziali senza che tuttavia fosse stato allo stesso offerto una nuova collocazione adeguata alla sua qualifica e funzione dirigenziale;

- di essere stato isolato anche all'interno dell'Ufficio Stampa, nel senso che non gli era stato più affidato alcun compito stabile nonostante fosse inquadrato formalmente come caporedattore con ruolo di coordinamento dei giornalisti dell'ufficio;

- di trovarsi a svolgere, al massimo, funzione di redattore o a non svolgere alcuna funzione; in particolare il suo nuovo ruolo, ora, consisteva nel redigere i comunicati stampa, nell'eseguire qualche funzione specifica - come quella di seguire i lavori di qualche commissione consiliare - che di volta in volta gli venivano assegnate dal Capo Ufficio Stampa;

- che, invece, i suoi colleghi giornalisti, pur avendo la qualifica inferiore di redattori, erano stati chiamati a svolgere compiti di maggiore rilievo o comunque numericamente maggiori;

- che, a partire dal settembre 2012, non gli era stata più corrisposta l'indennità prevista dall'art. 14 CNLG, in base al quale era dovuto al giornalista un compenso ulteriore pari al 30% dello stipendio mensile nel caso in cui i propri servizi di corrispondenza, i propri articoli o comunicati stampa fossero stati utilizzati nell'ambito di più testate anche appartenenti al medesimo editore;

- di essere stato costretto a sottoscrivere un contratto di lavoro individuale in data 11 gennaio 2013 con decorrenza dal 7 agosto 2012;

- che a partire dal novembre 2012 il Consiglio Regionale della Calabria gli aveva cessato di riconoscere l'indennità mensile compensativa dello straordinario di cui all'art. 7 CNLG.

Deduceva l'illegittimità degli atti di revoca degli incarichi dirigenziali conferiti al ricorrente in quanto adottati da un organo – l'Ufficio di Presidenza – incompetente e, comunque, perché adottati in spregio alla procedura legislativa.

Ne asseriva, altresì, la nullità in quanto espressione di un intento ritorsivo delle convenute, come illegittima reazione alla richiesta di interessi sulle somme riconosciute a titolo di indennità di funzione, nonché alla proposizione del ricorso innanzi al Tar Calabria.

Denunciava la propria dequalificazione professionale, per effetto sia della revoca degli incarichi sia dello svuotamento del suo ruolo di caporedattore, dalla quale riteneva di aver subito un danno alla professionalità e un danno all'immagine.



Lamentava, infine, l'illegittimità delle decurtazioni dello stipendio per effetto del mancato riconoscimento delle succitate indennità.

Tanto premesso, conveniva in giudizio il Consiglio Regionale della Calabria e la Regione Calabria, in persona dei rispettivi Presidenti *p.t.*, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione del Giudice del Lavoro, chiedendo l'accoglimento delle domande così come illustrate dalle suesposte conclusioni. Con vittoria delle spese di lite.

Regolarmente instaurato il contraddittorio, il Consiglio Regionale della Calabria e la Regione Calabria, in persona dei rispettivi Presidenti *p.t.*, si costituivano tempestivamente in giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso in fatto e in diritto, di cui ne chiedevano il rigetto.

Al contempo, spiegavano domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna del ricorrente alla restituzione dell'importo di € 4.101,20, dallo stesso percepiti a titolo di indennità di esclusiva, osservando che il ricorrente, che era vincolato da obblighi di esclusiva, aveva collaborato con altre testate giornalistiche senza averne ricevuto l'autorizzazione.

Con memoria depositata in data 14.01.2014, il ricorrente deduceva l'infondatezza della riconvenzionale adducendo la sussistenza di tale autorizzazione nella delibera consiliare del 18 luglio 2013, e, al contempo, proponeva una *reconventio reconventionis* volta ad ottenere l'accertamento della sussistenza di tale autorizzazione o, in subordine, la condanna dei convenuti all'adozione di siffatto atto.

Con successiva memoria di replica, il Consiglio Regionale denunciava l'inammissibilità di tale domanda, chiedendo, in ogni caso, il rigetto di tutte le domande attoree.

Acquisita la documentazione prodotta, alla odierna udienza la causa veniva discussa sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi, illustrate da note difensive, e, quindi, decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.

2. La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.

2.1. Sulla legittimità della revoca degli incarichi dirigenziali.

Dalla copiosa documentazione prodotta emerge che l'U.P. con delibera n. 286 dell'11.11.1995 ed il Consiglio Regionale con delibera n. 58 del 05.12.1995 hanno affidato al ricorrente e al dott. Pitaro – già caporedattori – rispettivamente la direzione e la condirezione della rivista "Calabria" "fino alla scadenza dell'U.P. allora in carica"; che l'U.P., con delibera n. 21 del 17.03.2005, ha affidato al ricorrente l'incarico di Capo Ufficio Stampa e di Condirettore dell'Agenzia Calabria Informa e al dott. Pitaro l'incarico di vice Capo Ufficio Stampa e di Direttore dell'Agenzia "Calabria Informa" "fino al 31 dicembre 2005", prorogati fino al 30 giugno 2006 con delibera dell'U.P. n. 1/2006.

È, altresì, emerso che dall'ottobre 2006 è stata sospesa la pubblicazione della rivista "Calabria" e che, dando seguito alla propria delibera n. 42/2011, l'U.P., con delibera n. 24 del 19.03.2012, previa revoca degli incarichi di Direttore Responsabile e Condirettore della rivista



“Calabria” e di quelli conferiti nell’Agenzia “Calabria Informa”, ha conferito l’incarico al dott. Pitaro di Direttore Responsabile della rivista “Calabria”, poi denominata “Calabria on web”.

In particolare, in quest’ultima delibera si legge che “Rilevato:

che con deliberazione n. 31 del 27 giugno 2011 l’Ufficio di Presidenza, pur Cconsiderando che la rivista “Calabria” ha rappresentato un’esperienza positiva, ha rilevato la necessità dell’adeguamento alle nuove tecnologie rappresentate dal web, quale strumento che consente all’amministrazione di interagire rapidamente con l’esterno tramite la rete attraverso l’istituzione di un quotidiano del Consiglio Regionale on line;

che con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 42 del 27 luglio 2011 è stata rettificata la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 329 del 30 settembre 1998, nel senso di disapplicare la disposizione relativa all’istituzione dell’agenzia settimanale “Calabria Informa”, in quanto l’istituzione di una rivista online andrebbe a sovrapporsi sostanzialmente con gli obiettivi posti in essere dalla stessa agenzia;

che alla luce delle deliberazioni sopra richiamate la rivista “Calabria” verrà pubblicata in futuro esclusivamente in modalità online;

Valutato: (...)

che nell’ottica della razionalizzazione del servizio delle informazioni in genere, l’Ufficio di Presidenza intende intraprendere dei percorsi innovativi perseguendo obiettivi e strategie delle informazioni differenti rispetto a quelli posti fino ad ora in essere;

che si intendono, pertanto, revocati con la presente deliberazione tutti i precedenti atti assunti dall’Ufficio di Presidenza e dal Segretario Generale relativi al conferimento degli incarichi di Direttore responsabile e Condirettore responsabile della rivista “Calabria”;

Preso atto che si intendono, altresì, revocati tutti gli incarichi conferiti in “Calabria Informa” in considerazione di quanto stabilito nella deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 42 del 27 luglio 2011 (...);

Rilevato:

che dagli atti del fascicolo personale emerge che il giornalista dott. Romano Pitaro ha dato prova nel corso degli anni quale caporedattore con funzioni di Vice Capo Ufficio Stampa presso il Consiglio Regionale di serietà e professionalità, dimostrando elevate capacità relazionali di gestione dgli incarichi affidati con conclamato equilibrio e competenza;

che lo stesso ha ricoperto, inoltre, l’incarico di Direttore dell’agenzia settimanale “Calabria Informa” e di Condirettore della rivista “Calabria”; (...)

Delibera (...)

nella qualità di editore della rivista “Calabria” e delle altre iniziative editoriali poste in essere dal Consiglio Regionale, di revocare tutti gli atti precedentemente assunti dal Ufficio di Presidenza e dal Segretario Generale relativi al conferimento degli incarichi di Direttore responsabile e Condirettore responsabile della rivista “Calabria”;

di revocare tutti gli incarichi conferiti nell’agenzia settimanale “Calabria Informa” in considerazione il fatto che la stessa è stata soppressa;



di conferire l'incarico di Direttore responsabile della rivista "Calabria" al Dott. Romano Pitaro in considerazione della qualificazione professionale dallo stesso posseduta fino alla fine della legislatura o fino ad espressa revoca effettuata con atto formale dall'Ufficio di Presidenza; (...)".

Infine, con deliberazione n. 70 del 07.08.2012, l'U.P., nella medesima ottica di razionalizzazione del servizio di informazione, ha ritenuto di procedere ad una riorganizzazione della struttura dell'Ufficio Stampa, attribuendo al dott. Pitaro, già Direttore della rivista "Calabria on web" in base alla suesposta delibera, l'incarico "per un anno" di Capo dell'Ufficio Stampa.

2.2. Tanto premesso, il ricorrente si duole della illegittimità delle suddette delibere sotto diversi profili.

Innanzitutto deduce l'incompetenza dell'Ufficio di Presidenza a revocare incarichi dirigenziali "minori", quali sarebbero quelli in oggetto.

Orbene, se così fosse allora dovrebbero considerarsi illegittimi anche i conferimenti dei medesimi incarichi, posto che gli stessi sono stati assegnati dal ricorrente dal medesimo organo.

Sotto altro profilo, denuncia un difetto di motivazione di tali revoche, nonché l'assenza di una valutazione – in negativo – del proprio precedente operato che solo potrebbe giustificare, per legge, la revoca di siffatti incarichi, ritenendo, peraltro, che si tratterebbe di una sorta di sanzione comminata in assenza di un regolare procedimento disciplinare in contraddittorio con l'interessato.

Tali argomentazioni sono prive di pregio.

Con riferimento alla funzione di Direttore generale della rivista (cartacea) "Calabria", va condivisa la prospettazione dei resistenti, ove si consideri che detta funzione, di fatto, era venuta meno con l'interruzione della pubblicazione della rivista dall'ottobre del 2006.

Tanto è vero che nell'accordo transattivo del giugno del 2010, avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità di funzione, si dà atto (art. 1) che il dott. [REDACTED] e il dott. Pitaro "hanno svolto le funzioni di Direttore e Condirettore della rivista Calabria edita dal Consiglio regionale dal novembre 1995 ad ottobre 2006" e che "svolgono le funzioni di Direttore [Pitaro] e Condirettore [REDACTED] dell'agenzia Calabria Informa dal 17 marzo 2005".

La revoca dell'incarico di Direttore generale della rivista (cartacea) "Calabria" adottata con la delibera impugnata non è altro che la cristallizzazione formale di una situazione di fatto che si protraeva da ben sei anni, nell'ambito di un generale riassetto del settore dell'informazione operato dal Consiglio Regionale.

Inoltre, non può sostenersi una continuità tra la rivista cartacea "Calabria" e quella telematica "Calabria on line", in primo luogo perché la seconda nasce da un piano di ristrutturazione e razionalizzazione del servizio di informazione che vede, non soltanto la trasformazione - meglio dire la creazione – della rivista telematica, ma, altresì, la soppressione dell'Agenzia "Calabria Informa".



A riprova della circostanza che trattasi di una nuova rivista sta il fatto che è stato necessario procedere alla registrazione della stessa presso il Tribunale di Reggio Calabria (cfr. all. 14 e 15 produzione parte resistente).

Con riferimento all'incarico di Condirettore dell'Agenzia "Calabria Informa", la sua revoca è consequenziale alla soppressione della stessa (in ogni caso cfr. art. 2 della convenzione del giugno 2010, all. 46 produzione ricorrente).

Infine, in merito alla revoca della funzione di Capo Ufficio Stampa e all'attribuzione della stessa al dott. Pitaro, va osservato che essa si innesta in quel processo di razionalizzazione che ha interessato il servizio di informazione, dal quale emerge sostanzialmente un'esigenza di concentrazione in capo allo stesso soggetto, dott. Pitaro, delle funzioni apicali concernenti il settore dell'informazione.

Sul punto va rammentato che il controllo giudiziale in ordine alle nomine dirigenziali, stante l'alta discrezionalità e la natura fiduciaria di tali incarichi, è limitato al profilo dell'osservanza delle leggi, regolamenti e CCNL, nonché al rispetto del dovere di correttezza e buona fede. Si tratta, dunque, di un sindacato meramente esterno, essendo precluso al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, di entrare nel merito delle scelte effettuate dalla pubblica amministrazione, sostituendosi alla stessa, in funzione di privato datore di lavoro.

In particolare, ove la valutazione comparativa fosse carente, di certo, il giudice non potrà sostituirla con una diversa, rispettosa dei suddetti canoni, né, tantomeno, potrà procedere all'annullamento dell'atto di conferimento dell'incarico perché adottato in spregio alle regole di correttezza e buona fede.

È, invero, insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass., sez. un., n. 26724 del 2007) che *“dalla distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto discende che la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla validità dell'atto negoziale [...]”*.

Nel caso di specie, non si rilevano violazioni di disposizioni normative o contrattuali, e considerata la natura fortemente fiduciaria e, quindi, discrezionale dell'atto di nomina, risulta, per quanto detto, insindacabile nel merito la scelta operata dall'amministrazione resistente nell'affidare al dott. Pitaro gli incarichi in parola.

In ogni caso, non sembra potersi ravvisare alcun intento discriminatorio, né tanto meno una violazione dei canoni di correttezza e buona fede, avendo la stessa amministrazione esplicitato in modo chiaro e puntuale le ragioni della scelta di siffatto soggetto.

Invero, va ricordato che gli incarichi di cui si discute non sono stati assegnati dall'amministrazione regionale al *“quisque de populo”*, bensì ad un collega del ricorrente, che riveste la medesima qualifica di caporedattore, e che, soprattutto, ha ricoperto, accanto al ricorrente e per i medesimi periodi, posizioni apicali nell'ambito della rivista "Calabria"



(Condirettore), dell'Agenzia "Calabria Informa" (Direttore responsabile), e dell'Ufficio Stampa (vice Capo).

Appare, pertanto, legittimo l'operato dell'amministrazione che, nell'ottica di una generale riorganizzazione del settore dell'informazione del Consiglio Regionale, abbia inteso concentrare in capo al medesimo qualificato soggetto le funzioni apicali inerenti detto settore.

Senza tralasciare che la circostanza che trattavasi di incarichi temporaneamente affidati al ricorrente e venuti a scadenza.

Né vale a contraddire tale conclusione il richiamo al contratto individuale di lavoro stipulato tra le odierne parti nel gennaio 2013.

In realtà, non si comprende di cosa si dolga il ricorrente a fronte di una formalizzazione del proprio rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione datrice di lavoro, con tutto ciò che implica in punto di tutela (formalizzazione che del resto ha interessato tutti i giornalisti impiegati dal Consiglio Regionale cfr. all. nn. da 36 a 40 produzione resistenti).

3. Sul demansionamento.

Venuti meno (legittimamente) detti incarichi, il ricorrente sarebbe dovuto tornare a svolgere le mansioni proprie della qualifica di caporedattore.

Questo giudicante è chiamato, pertanto, ad accertare se le mansioni concretamente svolte dal ricorrente siano o meno riconducibili a quelle della qualifica di appartenenza.

L'art. 2103 c.c. sancisce il diritto del lavoratore ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti a quelle ultime effettivamente svolte.

Il disposto è violato, avuto riguardo alla libertà ed alla dignità del lavoratore nei luoghi in cui presta la sua attività ed al sistema di tutela del suo bagaglio professionale, quando il dipendente sia assegnato a mansioni inferiori ed anche quando questi veda modificati unilateralmente i suoi compiti con una riduzione in termini quantitativi che incida sulla qualità degli stessi.

Lo spirito informatore della norma è teso a fare salvo il diritto del lavoratore alla utilizzazione, al perfezionamento ed all'accrescimento del proprio corredo di nozioni, di esperienza e di perizia acquisita nella fase pregressa del rapporto ed ad impedire che si determini una perdita delle potenzialità professionali acquisite, ovvero una sottoutilizzazione del patrimonio professionale del lavoratore, avuto riguardo non solo alla natura intrinseca delle attività esplicate dal lavoratore, ma anche al grado di autonomia e discrezionalità del dipendente nel contesto dell'organizzazione aziendale.

Per costante insegnamento dei giudici di legittimità l'indagine circa l'equivalenza o meno delle nuove mansioni assegnate al lavoratore deve essere svolta non in base ad un criterio formalistico ma al contenuto ed alla natura delle prestazioni effettivamente svolte, perché le mansioni hanno carattere di specificità rispetto alla genericità dell'inquadramento, per cui il riferimento in astratto al livello o grado del sistema di classificazione adottato dalla contrattazione collettiva non è di per sé sufficiente ai fini dell'accertamento dell'equivalenza.



La Suprema Corte insegna che si può configurare la dequalificazione anche se per le nuove mansioni il contratto collettivo preveda lo stesso livello di inquadramento stabilito per le precedenti; l'equivalenza voluta dall'art. 2103 cod. civ. presuppone infatti che le nuove mansioni, pur se non identiche a quelle in precedenza espletate, corrispondano alla specifica competenza tecnica del dipendente, ne salvaguardino il livello professionale e siano comunque tali da consentire l'utilizzazione del patrimonio di esperienza lavorativa acquisito nella pregressa fase del rapporto; inoltre le nuove mansioni, oltre a salvaguardare il livello professionale acquisito, devono garantire l'accrescimento delle capacità professionali del lavoratore (Cass. lav. n. 7395 del 2.6.2000; conforme, Cass. lav. 17.3.99, n. 2428).

Secondo l'arresto giurisprudenziale più convincente (Cass. lav. n. 4766 del 2006), in rigoroso e formale ossequio ai principi espressi dalle Sezioni unite n. 13533 del 2001, *“allorquando da parte di un lavoratore sia allegata una dequalificazione o un demansionamento o comunque un inesatto adempimento dell'obbligo del datore di lavoro ex art. 2103 c.c. è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una o l'altro siano state giustificate dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari (ovvero, in base al principio generale di cui all'art. 1218 c.c., comunque da una impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile)”*.

In altra pronuncia, la Cassazione ha avuto modo di specificare che in casi siffatti se è vero che grava sul datore l'onere di provare l'adempimento, tuttavia il lavoratore ha l'onere di allegare puntualmente l'inadempimento indicando concretamente le nuove mansioni di assegnazione (Cass. lav. n. 20523 del 2005).

In base a tale prospettiva il lavoratore, denunciata la *modificatio in peius*, deve solo allegare e non provare quali siano le nuove mansioni cui è stato adibito: ne consegue che se il datore di lavoro non fornisce la prova che ha assegnato al dipendente mansioni di contenuto professionale equivalente risulterà inevitabilmente soccombente, a prescindere da qualsiasi prova offerta dal lavoratore.

3.1. Ciò posto, si osserva che secondo la declaratoria contrattuale collettiva *“è considerato caporedattore il redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art.22, sia stato attribuito il compito di dirigere, coordinandola, anche sotto il profilo del coordinamento dell'utilizzo delle tecnologie, l'attività di servizi della redazione centrale o dell'ufficio di corrispondenza dalla capitale secondo le disposizioni impartite dalla direzione; è considerato caporedattore il redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art.22, sia stato attribuito il compito di dirigere e coordinare le redazioni decentrate e gli uffici di corrispondenza”*.

Da tale definizione emerge con chiarezza che il capodirettore è la figura tipica che si pone al vertice di una redazione – cioè di un ufficio che contribuisce alla programmazione ed alla configurazione finale del prodotto giornalistico – e che opera a stretto contatto con il direttore e, ove presente, con il vicedirettore.



Elemento essenziale della qualifica è la direzione e il coordinamento redazionale (e non settoriale) sia con riferimento a quella centrale che alle eventuali redazioni decentrate o agli uffici di corrispondenza.

Tanto premesso, il ricorrente deduce che le mansioni cui concretamente è stato adibito sono al più riconducibili a quelle di redattore; sostiene, inoltre, che lo svolgimento di tali mansioni “inferiori” si alterna a momenti di totale inattività.

Sul punto si osserva che, a fronte di tali asserzioni, le resistenti affermano che “*il dott. [REDAZIONE] è stato sempre impegnato nel più totale rispetto della sua qualifica di caporedattore (...). Si segnala che il ricorrente (...) partecipa pienamente all'espletamento dei compiti spettanti all'ufficio lavorando frequentemente persino di sabato (interrompendo addirittura le ferie) e di domenica (...). Nel corso dell'anno, a guida di Pitaro, infatti [REDAZIONE] non soltanto ha condiviso quotidianamente (...) le attività dell'ufficio ma ha caratterizzato la sua partecipazione attiva lavorando persino di sabato e di domenica (...). Ha incarichi prestigiosissimi ed infatti (benché egli non abbia l'incarico di vice capo dell'ufficio) coordina tutto l'importantissimo lavoro (il più delicato che ci sia nel palazzo regionale) delle Commissioni Consiliari permanenti e speciali nonché sovrintende a tutta l'attività di stesura, aggiornamento, immissione in rete diffusione dei profili biografici dei consiglieri regionali e si occupa dell'organizzazione dell'ufficio in occasione delle sedute consiliari. (...) il dott. Manfredi, quando redige comunicati stampa (...) assolve – evidentemente ad un compito d'ufficio (...).*”

Premesso che “all’occorrenza” anche il caporedattore possa svolgere mansioni proprie dei redattori, si rileva che nulla è stato dedotto, neppure sul piano delle allegazioni, in ordine alla funzione di direzione e coordinamento della redazione da parte del ricorrente, che, come si è visto, costituisce il connotato caratterizzante della qualifica di caporedattore.

La documentazione allegata dal Consiglio Regionale (cfr. all. nn. da 29 a 34) attesta semplicemente la predisposizione di una sorta di turnazione, peraltro concordata con gli interessati, dei giornalisti chiamati a seguire i lavori delle commissioni.

Nulla emerge a dimostrazione di un esercizio concreto, da parte dell’odierno ricorrente, del potere generale di direzione e di coordinamento dei giornalisti redattori.

In difetto, deve ritenersi, pertanto, fondata la prospettazione del ricorrente che lamenta lo svuotamento della propria qualifica di caporedattore all’interno dell’Ufficio Stampa, con conseguente demansionamento subito dallo stesso.

4. Sul risarcimento del danno alla professionalità e all’immagine.

Passando alle pretese risarcitorie avanzate dall’istante, l’attribuzione di mansioni inferiori o demansionamento pacificamente rappresenta fatto potenzialmente idoneo a produrre una pluralità di conseguenze dannose, sia di natura patrimoniale che di natura non patrimoniale.

Innanzitutto l’inadempimento datoriale può comportare un danno da perdita della professionalità, che ha contenuto patrimoniale e che può consistere sia nell’impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e nella mancata acquisizione di un maggior saper fare, sia nel pregiudizio subito per la perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o



di ulteriori potenzialità occupazionali (per tutte cfr.: Cass., SS.UU., n. 6572/2006; Cass. n. 11045/2004; Cass. n. 14199/1999).

Infatti, l'assegnazione a mansioni inferiori in violazione dell'art. 2103 c.c. può pregiudicare quel complesso di capacità ed attitudini che viene definito con il termine professionalità, che è di certo bene economicamente valutabile, posto che esso rappresenta uno dei principali parametri per la determinazione del valore di una persona sul mercato del lavoro. In particolare, il mancato esercizio dell'attività che si ha diritto di esplicare si traduce nell'impossibilità di confrontare la propria attitudine di lavoro con la quotidiana prassi applicativa e può, quindi, comportare un deperimento della capacità di risolvere le evenienze in base al progressivo formarsi della conoscenza e dell'esperienza.

Inoltre, la dequalificazione professionale può cagionare la perdita di chance, sia per la possibile privazione di eventuali progressioni in carriera in ambito aziendale sia con riferimento all'eventualità di reperire occasioni di proficuo lavoro all'esterno.

Quanto ai danni non patrimoniali, nessuno nega che la modifica in *peius* delle mansioni sia potenzialmente produttiva di un pregiudizio alla salute del lavoratore e, quindi, di un danno biologico, configurabile, appunto, quando sussiste una lesione dell'integrità psicofisica medicalmente accertabile, secondo la definizione legislativa di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 57/2001 sulla R.C.A, anticipata, quasi negli stessi termini, dall'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 in tema di assicurazione Inail.

Del pari pacifica è l'astratta configurabilità di un danno morale (cd. *pretium doloris*), inteso come sofferenza interiore di carattere temporaneo, turbamento dello stato d'animo della vittima dell'illecito.

Inoltre, come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dall'inadempimento datoriale può derivare anche altro tipo di danno, del pari privo delle caratteristiche della patrimonialità, ma distinto sia dal danno biologico che da quello morale: il cd. danno esistenziale (cfr. Cass., SS.UU., n. 6572/2006).

Come precisato nella citata pronuncia “*stante la forte valenza esistenziale del rapporto di lavoro, per cui allo scambio di prestazioni si aggiunge il diretto coinvolgimento del lavoratore come persona, per danno esistenziale si intende ogni pregiudizio che l'illecito datoriale provoca sul fare reddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Peraltro il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria del cd. danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso*”.

Invero, già da tempo la Corte di Cassazione, proprio nelle fattispecie di demansionamento, ha dato ingresso alla risarcibilità di danni non patrimoniali che, da una parte, non si esauriscono in una invalidità patologica e, dall'altra, non possono trovare adeguata tutela, se non con forzature, nel danno morale subiettivo (cfr. Cass. n. 13299 del 1992)



Si è così parlato di: lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore anche nel luogo di lavoro, con pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato (Cass. n. 10 del 2002; Cass. n. 13033 del 2001); di offesa alla dignità professionale del prestatore intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità nel contesto lavorativo (Cass. n. 11727 del 1999); di lesione all'immagine ed alla vita di relazione (Cass. n. 14199 del 2001; Cass. n. 11045 del 2004); di danno alla personalità morale, all'identità, alla dignità, alla reputazione, valori tutelati dall'art. 2103 c.c. come da tutte le norme protettive della persona del lavoratore (Cass. n. 14443 del 2000); di mortificazione del diritto alla autorealizzazione nel posto di lavoro secondo la qualifica rivestita e le mansioni di pertinenza (Cass. n. 10157 del 2004).

Chiarita l'astratta potenzialità dannosa del comportamento demansionante del datore, preme sottolineare che con una pronuncia a Sezione Unite la Corte di Cassazione ha, però, precisato che la produzione di siffatti pregiudizi è soltanto eventuale: dall'inadempimento datoriale non deriva automaticamente l'esistenza di un danno, il quale non è immancabilmente ravvisabile solo in ragione della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo (cfr. Cass., SS.UU., n. 6572/2006).

In particolare, con tale pronuncia le Sezioni Unite sono intervenute a risolvere un contrasto all'interno della sezione lavoro sull'esistenza e sull'estensione dell'onere della prova nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento del danno che il lavoratore lamenta di aver subito in conseguenza dell'accertata violazione del disposto dell'art. 2103 c.c.

Infatti, secondo alcune pronunce il danno sussisterebbe *in re ipsa*, e sarebbe, quindi, ravvisabile anche ove sia mancata, da parte del lavoratore, la dimostrazione di un effettivo e concreto pregiudizio; pertanto, provato il demansionamento, si ingenererebbe una sorta di automatismo in forza del quale sarebbe sempre configurabile anche un danno risarcibile, da liquidarsi equitativamente (cfr.: Cass. n. 12553 del 2003; Cass. n. 15868 e n. 10 del 2002; Cass. n. 14443 del 2000; Cass. n. 11727 del 1999; per il caso della soppressione del riposo settimanale v. Cass. n. 3298 del 2002; Cass. n. 2455 del 2000).

Secondo un diverso indirizzo, invece, il comportamento demansionante del datore, benché sicuramente illegittimo, non sarebbe perciò solo produttivo di danno risarcibile, e, pertanto, il prestatore di lavoro sarebbe gravato dall'onere di provare l'esistenza di tale danno e il nesso di causalità tra questo e l'inadempimento, e siffatta prova costituirebbe presupposto indispensabile per una successiva valutazione equitativa del lamentato pregiudizio (cfr. Cass. n. 10361 del 2004; Cass. n. 16792 e n. 8904 del 2003; Cass. n. 6992 del 2002; Cass. n. 2561 del 1999; Cass. n. 7905 del 1998; Cass. n. 1026 del 1997; Cass. n. 3686 del 1996; per analogo ragionamento in tema di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo v. Cass. n. 16626 del 2003).

Le Sezioni Unite, aderendo a tale ultimo orientamento, hanno fornito decisivi chiarimenti in materia.

In sintesi, la Suprema Corte, rifuggendo da qualsiasi automatismo e distinguendo tra oneri di allegazione ed oneri probatori, ha precisato che, proprio a causa delle molteplici forme che può assumere il danno da dequalificazione, ai fini del riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale eventualmente derivante



dall'inadempimento datoriale, il ricorrente è, anzitutto, tenuto ad una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio subito, dovendo dedurre tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità della situazione in fatto da cui possa emergere la prova del danno; in secondo luogo, una volta assolto l'onere di allegazione, egli deve anche fornire prova specifica dell'asserito pregiudizio – in quanto conseguenza non necessaria, ma meramente eventuale del demansionamento – con la possibilità di avvalersi, a tal fine, di tutti i mezzi che l'ordinamento pone a disposizione, compreso quello delle presunzioni, particolarmente utile in caso di danno esistenziale, attesa la natura immateriale del bene leso.

4.1. Quanto esposto consente al Tribunale di giudicare la fattispecie concreta che ci occupa.

Parte attrice nel ricorso introduttivo ha, innanzi tutto, richiesto il risarcimento del danno alla professionalità quale conseguenza della condotta datoriale sopra descritta.

Tuttavia, parte ricorrente non ha allegato alcun elemento concreto in ordine al tipo di danno dedotto e non ha, quindi, affatto precisato in cosa si sia sostanziato, nel caso di specie, il lamentato pregiudizio alla professionalità.

Pertanto, stante il radicale difetto di allegazione e, conseguentemente, di prova, coerentemente con l'esegesi imposta dalle Sezioni Unite che ripudia facili automatismi, la domanda di risarcimento del danno alla professionalità non può che essere respinta.

4.2. Con riferimento al danno di immagine, gli articoli di giornale prodotti dal dott. Manfredi si riferiscono alla revoca degli incarichi dirigenziali, di cui si è già acclarata la legittimità per tutti i motivi suesposti.

In questo caso, pertanto, difetta a monte il presupposto del diritto al risarcimento, vale a dire il comportamento illecito della pubblica amministrazione.

Ne discende che anche la domanda di risarcimento del danno all'immagine deve essere rigettata.

Conclusivamente, dall'accertato demansionamento del ricorrente, nei termini su riferiti, discende esclusivamente la condanna dei convenuti alla riassegnazione al ricorrente delle mansioni proprie della qualifica di inquadramento, ossia di caporedattore.

5. Sulle decurtazioni stipendiali.

5.1. Venendo al preteso pagamento delle indennità indicate dal ricorrente, va rigettata la relativa domanda con riferimento all'indennità di funzione che, in quanto legata agli incarichi di Direttore della rivista "Calabria" e di Condirettore dell'Agenzia "Calabria Informa", non può essere riconosciuta essendo stati revocati – legittimamente – detti incarichi.

5.2. In merito all'indennità di cessione di cui all'art. 14 CNLG, i convenuti affermano che *"il fatto che i suoi articoli vengano eventualmente pubblicati su qualche rivista non rileva in alcun modo, trattandosi di mera attività istituzionale correlata al rivestito ruolo di caporedattore: d'altra parte non si capisce quale dovrebbe essere il ruolo dell'odierno ricorrente se non quello di produrre articoli da mandare sulle diverse testate interessate"*.



L'assunto è privo di pregio.

Invero l'art. 14 del CNLG prevede che *“Nel rispetto dell'autonomia delle singole testate, secondo le norme degli artt. 6, 34 e 42, la cessione ad altre aziende o testate di servizi di corrispondenza di collaborazione forniti dai giornalisti dipendenti darà luogo per la durata dell'utilizzazione ad un maggiore compenso nella misura del 30% dello stipendio mensile. (...) Dall'applicazione del presente articolo sono esonerate le agenzie di informazioni per la stampa.”*.

Orbene la norma contrattuale esclude dal proprio perimetro applicativo esclusivamente le agenzie di informazioni per la stampa, con la conseguenza che, fuori di questa ipotesi, anche il giornalista, caporedattore, di un Ufficio Stampa ha diritto, in caso di cessione di servizi o articoli, all'indennità di cessione.

Sotto tale profilo la domanda è fondata e i convenuti devono essere condannati al pagamento di una maggiorazione pari al 30% della retribuzione mensile percepita dal ricorrente.

5.3. Con riguardo alla domanda concernente l'indennità compensativa di cui all'art. 7 del CNLG, va dato atto che il Consiglio Regionale, sia pure dopo la notifica del ricorso, ha provveduto a ripristinare tale indennità e ad erogare gli importi dovuti a tale titolo, e non corrisposti, con busta paga del febbraio 2013 (cfr. all. n. 36 di parte resistente).

6. Va, parimenti, accolta la domanda volta alla restituzione dell'indebita trattenuta sullo stipendio dell'ottobre 2011 della somma pari a € 441,77, la cui debenza non è stata contestata dai convenuti.

7. Sulle domande riconvenzionali.

Gli odierni convenuti hanno proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna del ricorrente alla restituzione dell'importo di € 4.101,20, dallo stesso percepiti a titolo di indennità di esclusiva, osservando che il ricorrente che era, per contratto, vincolato da obblighi di esclusiva, aveva collaborato con altre testate giornalistiche senza averne ricevuto l'autorizzazione.

L'assunto è infondato.

È, invero, agli atti l'autorizzazione all'espletamento di attività giornalistiche occasionali extralavorative concessa dal Presidente del Consiglio Regionale del 18 luglio 2013 (cfr. all. n. 100 produzione ricorrente).

Ove si volesse ritenere insufficiente tale atto a legittimare l'attività giornalistica occasionale presso altre testate da parte del ricorrente, si dovrebbe concludere per l'illegittimità di un tale diniego, soprattutto se ingiustificato e soprattutto se concesso ad altri giornalisti addetti all'Ufficio Stampa.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda riconvenzionale proposta dai resistenti va rigetta.

8. La soccombenza reciproca delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.



P.Q.M.

La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

1. in parziale accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto del ricorrente ad essere adibito alle mansioni corrispondenti a quella formale di inquadramento di caporedattore e, per l'effetto, ordina al Consiglio Regionale della Calabria e alla Regione Calabria, ciascuno per quanto di competenza, di adibire [REDACTED] alle mansioni equivalenti a quelle di inquadramento;
2. condanna il Consiglio Regionale della Calabria e la Regione Calabria, in solido, al pagamento dell'indennità di cessione di cui all'art. 14 CNLG nella misura pari al 30% della retribuzione mensile percepita dal ricorrente a partire dal settembre 2012;
3. condanna il Consiglio Regionale della Calabria e la Regione Calabria, in solido, alla restituzione al ricorrente della somma pari a € 441,77;
4. rigetta per il resto il ricorso;
5. rigetta la domanda riconvenzionale;
6. compensa le spese di lite.

Così deciso in Reggio Calabria, li 31/01/2018.

Il Giudice

Dr.ssa Valentina Olisterno

